

Informativa per la clientela di studio

N. 37 del 05.03.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Versamento tassa per i libri sociali

Le società di capitali entro il **prossimo 17 marzo**, devono effettuare il pagamento della tassa annuale relativa ai libri sociali. La tassa annuale per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri sociali, è dovuta in misura forfettaria, a prescindere dal numero e dalle pagine dei libri e registri utilizzati nel corso dell'anno. L'ammontare della tassa, **è pari a euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione, alla data del 1° gennaio 2014, è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, e a euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione, alla data del 1° gennaio 2014, supera 516.456,90 euro.**

Premessa

Entro il prossimo **17 marzo** (la scadenza cade il 16, ma essendo domenica viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo), deve essere versata la **tassa annuale** forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento, **deve essere effettuato dalle società di capitali**, ad eccezione delle società cooperative e le mutue assicuratrici. Sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (*escluso il fallimento*), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

Chi deve versare la tassa

Sono tenuti al versamento della tassa annuale libri sociali, le **società di capitali** e in particolare:

- Società per azioni;
- Società in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Società consortili a responsabilità limitata;

- Aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (ex legge 08.06.1990, in quanto provvisti di fondo di dotazione).

Sono, inoltre, obbligate al versamento le:

- società in liquidazione ordinaria;
- società sottoposte alle procedure concorsuali, se permane l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare come previsto dal Codice civile.

Sono invece escluse:

- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata, o ad un ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002.

Il versamento

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare. Si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento.

La tassa annuale:

- è deducibile ai fini Ires e Irap;
- è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno.

L'importo da versare si differenzia sulla base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società, risultante al **1° gennaio** dell'anno per il quale si effettua il versamento e quindi, con riferimento al versamento da effettuare entro il **prossimo 17 marzo 2014**, bisognerà considerare il capitale sociale/fondo di dotazione al **1° gennaio 2014**, come di seguito schematizzato:

<u>Importo del capitale o del fondo di dotazione</u> (alla data del 01.01.2014)	Misura della tassa
Se inferiore o uguale a 516.456,90 euro	309,87 euro
Se superiore a 516.456,90 euro	516,46 euro

Modalità di versamento

Le modalità di versamento, sono diverse a seconda che le società si trovano nel **primo anno** di attività, o in un anno di attività successivo al primo.

Società di nuova costituzione

➤ **Per le società costituite dopo il 01.01.2014**, il versamento va effettuato con il **bollettino di conto corrente postale**, intestato all'*Ufficio delle Entrate Centro operativo di Pescara* – c/c postale n. **6007** prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Per le imprese che si trovano **in un anno di attività successivo al primo**, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, e utilizzando il codice tributo **7085** (*Tassa annuale vidimazione libri sociali*), indicando, come periodo di riferimento, l'anno **2014**.

Se una società trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione, di cui è competente un altro ufficio delle entrate, **non è necessario un nuovo versamento**.

Società al primo anno di attività	Anno di attività successivo al primo
La tassa annuale deve essere corrisposta: ➤ prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività; ➤ mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate- Centro Operativo di Pescara.	La tassa annuale deve essere versata: ➤ entro il 17 marzo 2014; ➤ in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali.

Versamento tramite F24

Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 17 marzo 2014, tramite il mod. **F24**, con le consuete modalità telematiche, riportando nella Sezione "**Erario**", i seguenti dati:

- Codice tributo "**7085**";
- Anno di riferimento "**2014**".

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA		7085		2014		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					
TOTALE A					B	
						SALDO (A-B)

Compensazione

- L'importo può essere **compensato con eventuali crediti disponibili**, tenendo presente che, anche nel caso in cui, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero, **il mod. F24 va, comunque, presentato.**

Deducibilità

- Ricordiamo che, la tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali, è deducibile ai fini Ires e Irap.

Vidimazione libri e registri sociali

In caso di richiesta di vidimazione, successiva al 17 marzo 2014, è necessario esibire al Registro delle **imprese o al notaio** la fotocopia del mod. F24, attestante l'avvenuto versamento.

Se, invece, la richiesta **viene fatta prima della suddetta data**, la prova del pagamento non può essere fornita, in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (*R.M. 20.11.2000, n. 170*).

Resta al potere dell'Amministrazione Finanziaria di **verificare in seguito l'esecuzione del versamento.**

Le sanzioni

Non vi è una specifica sanzione disposta dal D.P.R. n. 641/72, e quindi si può fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi, contenuta nell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, in base alla quale **la sanzione è pari al 30% dell'importo dovuto.**

Il ravvedimento può essere effettuato **entro 30 giorni** con il versamento delle seguenti sanzioni:

- ↘ **dallo 0,2% al 2,8%**, se il pagamento è effettuato **entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo **0,2%**;
- ↘ **del 3%** (1/10 del 30%), se il pagamento è eseguito **tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza.**

Se viene effettuato **entro 1 anno** dalla scadenza prevista, verrà applicata la sanzione pari al **3,75%** (1/8 del 30%).

Nota bene - Si ricorda che, entro il 17.03.2014 è possibile regolarizzare, avvalendosi del ravvedimento lungo, <u>l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2013, il cui termine di versamento era fissato al 18.03.2013.</u>
--

I versamenti dovranno essere effettuati con:

- il **mod. F24**, per la tassa annuale **maggiorata degli interessi legali** (con maturazione giornaliera), utilizzando il codice tributo **7085**;
- il **mod. F23**, per la sanzione ridotta, utilizzando il codice tributo **678T**.

Per la compilazione del modello **F23** bisognerà riportare:

- nel campo 6, il codice ufficio **RCC**;
- nel campo 9, la causale **SZ**;
- nel campo 11, il codice tributo **678T**.

Il modello F23

DATI DEL VERSAMENTO					
6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	
R C C codice	sub. codice (*)		S Z	Anno	Numero
11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO		14. COD. DESTINATARIO	
6 7 8 T					

Nota bene - Si evidenzia che in alcune Camere di Commercio, e anche sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, viene indicato che la sanzione prevista per la violazione in esame, va dal 100% al 200% così come previsto dall'art. 9 comma 1 del D.P.R. 641/72, secondo cui "chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103". Tale interpretazione si riflette sulla determinazione della sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....